

<p><b>1</b></p> <p><b>Appalti, partono i controlli sulle ritenute</b></p>	<p>L'articolo 4 del Dl 124/2019 attribuisce ai committenti di taluni servizi aventi prevalente contenuto di manodopera resi nelle sedi del committente nuovi obblighi di verifica sul versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente erogati da parte delle imprese prestatrici. È necessario che</p>	<p>chi presta servizi di questo tipo (importi annui oltre 200mila euro) e così pure il committente che affida i medesimi servizi, verifichi la sussistenza delle condizioni, ovvero dei casi di esonero, attuando se del caso le formalità previste dalla norma (prima scadenza: 17 febbraio 2020)</p>
<p><b>2</b></p> <p><b>Test investimenti per il super ammortamento</b></p>	<p>Nel passaggio dal 2019 a 2020 cambiano gli incentivi per gli investimenti superammortizzabili. Dalle deduzioni dal reddito (ripartite in base al piano di ammortamento) si passa ai crediti di imposta. Chi ha ordinato i beni superammortizzabili pagando acconti del 20% entro il 31</p>	<p>dicembre 2019 deve valutare se farli consegnare entro il 30 giugno 2020 (con il conseguente mantenimento del vecchio super ammortamento) oppure slittare al secondo semestre 2020 (perdendo l'efficacia delle prenotazioni 2019) entrando così nel nuovo credito di imposta</p>
<p><b>3</b></p> <p><b>Nuovo credito d'imposta e nuova documentazione</b></p>	<p>Il nuovo credito di imposta 4.0 non si applica agli investimenti effettuati nel 2020 ma ordinati nel 2019. Oltre i 10 milioni, la vecchia agevolazione è più conveniente e le imprese dovranno adottare le modalità necessarie per sostenere il costo agevolabile entro</p>	<p>fine 2020. Chi applica il nuovo credito di imposta deve procurarsi una idonea documentazione, a partire dalle fatture dei fornitori che dovranno contenere un richiamo alla legge agevolativa. Occorre inoltre una comunicazione al Mise</p>
<p><b>4</b></p> <p><b>Auto aziendali, contratti entro il 30 giugno</b></p>	<p>Le nuove regole sulla determinazione dei benefit delle auto concesse a dipendenti, introdotte dalla legge di Bilancio 2020, che sono penalizzanti per veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160g/Km, non riguardano le assegnazioni risultanti</p>	<p>da contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. Per questi ultimi valgono le norme precedenti (30% della tariffa Aci dei 15.000 km). È opportuno che entro tale data si attuino adeguate formalizzazioni con data certa per rientrare nella vecchia disciplina</p>
<p><b>5</b></p> <p><b>Torna l'Ace, ricapitalizzare riprende appeal</b></p>	<p>La legge di Bilancio 2020 ripristina l'Ace già dall'esercizio 2019, senza soluzione di continuità rispetto all'agevolazione che era stata abrogata dalla legge 145/2018. Il coefficiente da applicare alla base Ace (compresa quella formata dal 2011 al 2018) è ridotto all'1,3%. Chi</p>	<p>vuole sfruttare al meglio l'incentivo per il 2020 dovrà evitare riduzioni di patrimonio (distribuzioni di riserve o rimborso di capitale ai soci) per l'intero anno e anticipare il più possibile eventuali apporti dei soci che, nell'anno di effettuazione, si misurano con ragguglio temporale</p>
<p><b>6</b></p> <p><b>Interessi passivi, al via il calcolo del Rol fiscale</b></p>	<p>Nel bilancio al 31 dicembre 2019 e nella dichiarazione Redditi 2020, le società di capitali faranno i conti con le nuove regole sugli interessi passivi (derivanti dalla direttiva Atad). Le maggiori penalizzazioni riguardano le imprese immobiliari che sono solite considerare gli oneri finanziari nel</p>	<p>valore delle rimanenze, nonché quelle imprese che capitalizzano gli interessi sulle immobilizzazioni. Questi interessi vanno ora considerati per il confronto con il 30% del Rol. Anche gli interessi di dilazione pagati a fornitori (in passato esclusi da Rol) rischiano di diventare indeducibili se sopra soglia</p>
<p><b>7</b></p> <p><b>Forfettari, occhi puntati sui nuovi vincoli</b></p>	<p>Tra le novità che potrebbero far uscire anzitempo dal regime forfettario molti lavoratori autonomi (richiedendo inoltre l'attivazione di formalità immediate come la fatturazione elettronica) da valutare la reintroduzione del vincolo costituito</p>	<p>dal possesso nell'anno precedente di redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente di importo eccedente 30mila euro. Da verificare anche il limite di costi di lavoro non superiori a 20mila euro, in precedenza non previsto</p>
<p><b>8</b></p> <p><b>Cessioni intra Ue, caccia alla prova del trasporto</b></p>	<p>Con il 1° gennaio 2020 partono le nuove regole Ue per dimostrare la non imponibilità delle cessioni intra Ue. In attesa di chiarimenti, le imprese interessate devono attrezzarsi per la raccolta della documentazione probatoria (Cmr firmato dal</p>	<p>cessionario o dal vettore, fattura dello spedizioniere ecc.) richiesta dal regolamento 2018/1912, immediatamente applicabile nella normativa interna anche senza necessità di recepimento da parte del legislatore nazionale</p>
<p><b>9</b></p> <p><b>Test convenienza sulla rivalutazione di quote e terreni</b></p>	<p>Riaperta nel 2020 la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti da persone fisiche. L'aliquota della sostitutiva viene uniformata all'11% anche per azioni o quote con percentuali non qualificate. Il termine</p>	<p>per pagare l'imposta (o la prima rata) e per la perizia giurata è il 30 giugno 2020. Per le partecipazioni, il test per stabilire la convenienza a rivalutare va fatto tra l'11% sul totale del valore delle quote e il 26% della differenza tra valore e costo fiscale storico</p>
<p><b>10</b></p> <p><b>Rivalutazione beni di impresa più vantaggiosa</b></p>	<p>La misura ridotta dell'imposta sostitutiva rende più attraente la rivalutazione dei beni di impresa. Per i beni ammortizzabili la rivalutazione costa il 12% (10% per i non ammortizzabili) con un risparmio del 15,9% rispetto al tax rate ordinario</p>	<p>(Ires e Irap), seppur temporalmente differito. I maggiori ammortamenti si dedurranno dal 2022 mentre ai fini delle plusvalenze da cessione la rivalutazione avrà effetto dal 2023. È possibile pagare in 3 rate annuali fino a 3 milioni, 6 rate oltre tale importo</p>